

Repertorio n. 49.158

Raccolta n. 10.710

**CONVENZIONE****- REPUBBLICA ITALIANA -**

L'anno duemilauno, il giorno diciotto del mese di dicembre, in Roma, alla via del Campidoglio n° 1.

- 18 dicembre 2001 -

Avanti a me Dott. Luigi La Gioia, Notaio di Roma, con studio in Via Rubicone n° 8, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni avendovi i Comparenti, d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunziato,

sono presenti:

da una parte:

“Comune di Roma”, con sede in Roma (RM), Campidoglio – Palazzo Senatorio

Codice Fiscale 02438750586,

in persona dell'Ing. Giancarlo Matta, nato a Roma il 23 giugno 1944, domiciliato in Roma, ove sopra, nella qualità di Direttore del VI Dipartimento, giusto i poteri spettantigli ai sensi dell'art. 107, 3° comma lettera c) del D. L.vo 18 agosto 2000 n° 267 e dal vigente statuto del Comune di Roma;

- dall'altra parte, nella loro qualità di proprietari proponenti, il completamento della lottizzazione urbanistica del comprensorio E1 di P.R.G. denominata Riserva Verde, i signori:

-Ing. Enrico Maria Antonelli, nato a Roma il 16 novembre 1954, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto e stipula nella



opere relative potranno eseguirsi contemporaneamente all'edificazione dei fabbricati fronteggianti i rilevati stradali stessi, fabbricati che saranno quindi autorizzabili, limitatamente peraltro ai soli piani sotterranei;

- 3) per la realizzazione del verde pubblico: impianto di tutte le alberature previste nel progetto relativo, consentendosi il successivo completamento dell'attrezzatura.

Le deroghe di cui ai precedenti punti potranno essere concesse dietro specifica richiesta dei Comparenti, fermo rimanendo che il Comune provvederà al rilascio dei certificati di abitabilità e agibilità anche provvisoria degli immobili interessati alle deroghe suddette, soltanto dopo collaudo definitivo favorevole delle opere in questione.

I Comparenti si impegnano a comunicare tempestivamente alla Sovrintendenza alle Antichità le data di inizio di sterro di tutto il Comprensorio per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione ed edilizie, fermo restando che qualora nel corso dei lavori stessi venissero alla luce resti di interesse archeologico questi dovranno essere tutelati ai sensi della legge 29 ottobre 1999 n. 490 eventualmente anche attraverso modifiche ai lavori progettati.

#### Art. 18

#### CESSIONE E COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Le opere ed impianti realizzati su aree già cedute al Comune di cui al precedente art. 15) si intendono acquisiti al Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 934 e segg. C.C. senza alcun onere per il Comune.

Tali opere ed impianti, rimarranno nella disponibilità dei Comparenti sino all'emissione ed approvazione comunale del certificato di collaudo dei



nitivo delle opere. Il collaudo definitivo dovrà essere iniziato entro tre mesi dal ricevimento della lettera raccomandata attestante l'ultimazione dei lavori e dovrà essere approvato dal Comune entro nove mesi dall'inizio. In ogni caso i Componenti sono tenuti a favore del Comune per le opere e i manufatti suindicati, alla garanzia ed agli obblighi disciplinati dagli artt. 1667, 1668, 1669 C.C.

Le opere ed i manufatti di cui al presente articolo saranno consegnati al Comune con formale verbale di consegna, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del periodo di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 3, lettera i), paragrafo 1) e lettera b) paragrafo 2) e saranno immessi nel demanio e nel patrimonio indisponibile del Comune.

#### Art. 19

#### TRASFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI E

#### ADESIONE DEGLI ACQUIRENTI ALLA CONVENZIONE

I Componenti si impegnano ad inserire negli atti di trasferimento di aree le clausole seguenti da riportare nella nota di trascrizione inviando poi al Comune, a mezzo lettera raccomandata, copia autentica della nota stessa:

“L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune in data

e trascritta il \_\_\_\_\_ accettandone i relativi effetti formali e sostanziali.”

“L'acquirente in particolare, prende atto che le concessioni edilizie non potranno, comunque, essere rilasciate fino a quando le costruzioni cui si riferiscono non siano servite da regolare strada di accesso, impianto per lo smalti-

